



DELIBERA N. 528

20 novembre 2024

Oggetto

Istanza presentata da Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. a socio unico - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio "full service" dei mezzi funzionali al servizio di raccolta rifiuti - CIG: B1905FD52B - Importo a base di gara: euro: € 1.384.965,00 – Lotto 6: € 421.200,00 - S.A.: Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. a socio unico

UPREC-PRE-0258-2024 - FASC. 3977/2024

Riferimenti normativi

Art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023;

art. 79 e allegato II.5, d.lgs. n. 36/2023;

Parole chiave

Appalto - Raccolta rifiuti - Noleggio attrezzature - Criterio minor prezzo - Proposta aggiudicazione - Specifiche tecniche - Verifica - Difformità - Equivalenza - Esclusione

Massima

Appalto pubblico - Servizi - Noleggio attrezzature - Scelta del contraente - Procedura aperta - In genere - Bando - Contenuto - Specifiche tecniche - Principio di equivalenza - Verifica - Discrezionalità SA - Esclusione - Legittimità

In una procedura di gara avente a oggetto il noleggio di attrezzature, il giudizio finale della Stazione appaltante di non conformità dei mezzi offerti dall'operatore alle caratteristiche tecniche minime richieste negli atti di gara, è rimesso alla sua discrezionalità ed è sindacabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 novembre 2024



DELIBERA

VISTA l'istanza, acquisita al prot. gen. ANAC n. 99649 del 29.08.2024, presentata da Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. a socio unico, stazione appaltante, riguardante il lotto 6 della procedura in oggetto, da affidarsi con il criterio del minor prezzo, relativo al servizio di noleggio di n. 5 spazzatrici ad azionamento idraulico di capacità 4 m³ + n. 2 spazzatrici "dormienti" stesse specifiche, corredata di memoria illustrativa e documentazione di gara;

RILEVATO, in particolare, che la questione controversa insorta tra la SA e l'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione, Omnitech, riguarda l'"equivalenza" dei mezzi offerti a quelli richiesti negli atti di gara - sostenuta dall'operatore ma ritenuta insussistente dalla SA, che vorrebbe escludere l'operatore dalla gara - in relazione alle caratteristiche tecniche delle spazzatrici, ossia alle sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti; specificamente, se i mezzi offerti dall'operatore consentano «il corretto raggiungimento del fine dell'appalto» e di ottemperare, in maniera equivalente, alle prestazioni, requisiti funzionali, specifiche tecniche, richiesti dagli atti di gara per le «sospensioni autolivellanti pneumatiche (in conformità all'Allegato II.5 al D.lgs. 36/23)»;

VISTA la memoria della SA, allegata all'istanza, da cui emerge che all'esito delle operazioni di gara, la SA ha redatto la graduatoria della gara del lotto 6, cui hanno partecipato due operatori, in cui è risultata prima la società Omnitech nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione. È stata avviata, pertanto, la verifica delle caratteristiche dei mezzi offerti - come per tutti gli altri lotti - al fine di accertarne la conformità ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico (pag. 18). Il RUP ha svolto un sopralluogo al fine di effettuare una "verifica delle spazzatrici analoghe a quelle oggetto di gara", da cui sono emerse criticità nei mezzi offerti da Omnitech, cui è seguito un incontro con l'operatore e una successiva richiesta di chiarimenti tecnici in relazione alle "sospensioni autolivellanti pneumatiche", con invito "a chiarire i termini di equivalenza, per consentire il corretto raggiungimento del fine dell'appalto". I chiarimenti forniti, tuttavia, non hanno provato, a parere del RUP, quanto richiesto, come illustrato nel "Verbale di verifica documentazione prodotta", trasmesso all'operatore, che l'ha contestato con la diffida in atti. Il RUP, pertanto, all'esito delle verifiche svolte e dei chiarimenti ricevuti, ha deciso di escludere Omnitech e di richiedere un parere all'Autorità, richiesta con cui l'operatore ha concordato. La SA ha dichiarato di volersi adeguare al parere e l'operatore ha proposto di essere sentito in presenza dall'Autorità, previa convocazione, insieme alla SA, che pertanto ha chiesto l'audizione;

VISTA la diffida, allegata all'istanza, di Omnitech, primo in graduatoria, che ha contestato il "verbale di verifica documentazione prodotta" e diffidato la SA a concludere il procedimento con l'aggiudicazione definitiva in suo favore del lotto 6, perché è infondato tecnicamente che i veicoli offerti costituiscono un'ipotesi di "aliud pro alio". L'operatore ritiene, infatti, che il veicolo offerto sia idoneo a svolgere la funzione per cui è noleggiato e che le valutazioni tecniche del RUP siano infondate. In primo luogo perché l'asserita carenza di adeguati chiarimenti è scarsamente motivata mentre la spiegazione tecnica fornita dall'operatore è precisa, puntuale e correlata alla ratio della richiesta, che è quella di far comprendere che «la spazzatrice ha una "sua sospensione"» posta «a sbalzo davanti al mezzo [...] davanti all'asse delle ruote anteriori» e, dunque, l'altezza da terra del mezzo sia ininfluente ai fini della funzione della spazzatrice, «che aspira i rifiuti adeguandosi costantemente al piano della strada su cui opera», ritenendo le considerazioni del RUP non sufficienti per la revoca dell'aggiudicazione già disposta. Inoltre, il mezzo offerto presenta le stesse condizioni tecniche di quello offerto dall'altro concorrente; ciò prova che la richiesta del RUP della sospensione pneumatica ed autolivellante non ha alcun fondamento tecnico,



considerando che la spazzatrice "segue" l'alveo della strada, con una sospensione autonoma che ne regola appieno la funzionalità». Anche le altre censure del RUP non hanno un fondamento tecnico perché l'auto livellamento del mezzo rispetto alla strada avviene ad opera della sospensione autonoma che al fondo dispone anche di rotelle per individuare la superficie da pulire. Infine, ritiene di avere provato nel corso del sopralluogo che il sistema di sospensione automatico è comandato da un tasto e che la ragione dei chiarimenti sia stata soddisfatta dalle macchine offerte, che riescono agevolmente a spazzare ed essere funzionali anche su strade dissestate e soddisfano l'equivalenza con altro sistema - ritenuta ammissibile dal RUP - perché funzionano in tempo reale ed automatico e in ogni condizione di lavoro;

CONSIDERATO che la SA chiede all'Autorità di chiarire se quanto esposto dalla Omnitech nella relazione tecnica descrittiva sulle "sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti", risponda, in termini di equivalenza, alla richiesta della SA di «consentire il corretto raggiungimento del fine dell'appalto» e di «ottemperare "in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richiesti nella legge di gara, in merito alle "sospensioni autolivellanti pneumatiche (nel solco dell'Allegato II.5 al D.lgs. 36/23)"; e, dunque, se, di conseguenza, è errata l'intenzione della S.A. "di escludere dalla gara la Omnitech per assenza di requisito minimo e per inidoneità dell'offerta"»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 06.09.2024;

RILEVATO che le parti non hanno prodotto memorie;

RILEVATO, preliminarmente, che è posizione consolidata quella che ritiene che rientri nella discrezionalità della SA il potere di verificare le offerte presentate nell'ambito dell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, sindacabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti (Cfr., ANAC, pareri di precontenzioso, delibere n. 158 del 19.04.2023; n. 6 del 11.01.2023, n. 411 del 06.09.2022, n. 318 del 06.07.2022. Cfr., Consiglio di Stato, Sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9280; Consiglio di Stato, Sez. III, 6 dicembre 2021, n. 8159, Id., 11 novembre 2021, n. 7528, Consiglio di Stato, Sez. III, 10.07.2021, n. 4462, Consiglio di Stato, Sez. V, 10.03.2021, n. 2054). Pertanto, l'Autorità non può sostituirsi alla SA nella valutazione di merito sulle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte e sull'equivalenza con le attrezzature richieste negli atti di gara, che è riservata alla valutazione discrezionale tecnica della SA ed è sottratta al sindacato del GA, oltre che dell'Autorità, che potrà pertanto esprimersi solo sulla manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti, delle valutazioni del RUP;

RILEVATO che la questione sottoposta all'Autorità riguarda, pertanto, la non manifesta irragionevolezza della valutazione del RUP, con conseguenziale decisione di esclusione di Omnitech, di non equivalenza delle "Sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti" delle attrezzature da questi offerte, con le "Sospensioni autolivellanti pneumatiche" richieste negli atti di gara, all'esito della verifica di cui all'art. 21 del Disciplinare di gara, svolta tramite sopralluogo, riunione con l'operatore e richiesta di chiarimenti

VISTO l'art. 107, comma 1, d.lgs. 36/2023, che prevede che «Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara; b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103»;



VISTO l'art. 79, d.lgs. 36/2023, che prevede che: «Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5»;

VISTO l'allegato II.5, parte II, lettera A, d.lgs. 36/2023, che prevede «Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: [...] b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente» (punto 5, lettere a) e b)), e «Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti» (punto 7); «L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.» (punto 8);

VISTO il disciplinare di gara che prevede: a) all'art. 3, che «Il dettaglio delle caratteristiche di ciascun mezzo è indicato nel capitolato d'appalto»; b) all'art. 19, che «All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di: presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse»; c) all'art. 21, che «La proposta di aggiudicazione (in ciascun lotto) è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta nel lotto medesimo. [...] L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria»;

VISTO l'art.2 del Capitolato tecnico che, al paragrafo "informazioni generali della fornitura", prevede che «I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, le caratteristiche tecniche minime indicate nel presente articolo, mentre l'ammissibilità di ulteriori eventuali specificità tecnico costruttive differenti sarà valutata in sede di gara. I suddetti mezzi, completi di allestimento, devono essere fabbricati secondo le normative CE in vigore, ed essere forniti congiuntamente a tutta la documentazione necessaria alla circolazione stradale» (pag. 5); al paragrafo "Lotto 6", prevede che « L.6. Spazzatrice 4 m3 - Le caratteristiche tecniche delle spazzatrici oggetto della fornitura, dovranno essere le seguenti [...] - "Sospensioni autolivellanti pneumatiche"», precisando che «L'offerente potrà allegare breve relazione tecnica descrittiva (non oggetto di valutazione ma vincolanti per la fornitura) delle peculiarità della macchina relativamente ai seguenti argomenti: [...] Sistema sospensioni; [...] Sistema di spazzamento [...]» (pag. 18);

VISTO il "verbale di verifica documentazione prodotta" e il verbale di gara n. 3 del 20.08.2024, da cui emerge che: a) la SA ha chiesto nel Capitolato la specifica tecnica del "sistema autolivellante delle sospensioni anteriori" delle spazzatrici perché risponde a un'esigenza fondamentale della SA per lo stato delle strade di Civitavecchia, caratterizzate da tratti in forte pendenza, dalla presenza di avvallamenti



etc.; b) il RUP ha chiesto all'offerente di spiegare in che modo la descrizione delle "sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti" offerte - con molle a balestra versione Standard a flessibilità progressiva, integrate da due ammortizzatori idraulici - contenuta nella "relazione tecnica descrittiva" allegata all'offerta, ottemperasse «in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richiesti nella legge di gara, in merito alle "sospensioni autolivellanti pneumatiche"»; c) i chiarimenti forniti dal Omnitech non hanno chiarito i punti richiesti, per le ragioni ivi illustrate mentre hanno fatto sorgere dubbi su quanto dichiarato nell'offerta, sulla modifica automatica di assetto in funzione della velocità e del carico, dubbi che non sono stati chiariti; d) il RUP ha concluso che gli autoveicoli offerti sono dotati di un sistema di sospensione automatizzato non autolivellante, che può modificare l'assetto dei veicoli attraverso un comando remoto in cabina, di cui non è stato illustrato il funzionamento e ha considerato che l'affermazione dell'offerente che «le sospensioni anteriori con molle a balestra versione Standard a flessibilità progressiva, integrate da due ammortizzatori idraulici, sono sicuramente equivalenti e più affidabili della soluzione autolivellanti», in assenza delle spiegazioni richieste, sia un'ammissione di non rispondenza dei mezzi offerti alle specifiche tecniche richieste. Dai verbali emerge, in particolare, che i chiarimenti non hanno spiegato il funzionamento del "dispositivo di sospensione autolivellante", né le modalità di funzionamento, i tempi di risposta, eventuali filtri su disturbo ad alta frequenza, etc.; né la funzione di "autolivellamento" rispetto alla distanza del telaio (o di parti di esso) dalla strada ma hanno descritto genericamente il livellamento mentre non hanno descritto la logica di gestione dei dati e il funzionamento dell'eventuale centralina, né il funzionamento dell'"ammortizzatore", dichiarato "a corsa variabile", il funzionamento dei "sensori" di auto-livellamento, e se trattasi di sensori di pressione o altro;

RILEVATO, preliminarmente, che «l'Allegato II.5, come indicato nella Relazione Illustrativa del Codice, "accorpa l'allegato XIII del decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta riproduttivo dell'allegato VII della direttiva n. 2014/24/UE (che contiene le definizioni stipulative rilevanti in materia), nonché il disposto degli artt. 68 e 69 del decreto legislativo n. 50 del 2016; l'accorpamento è stato realizzato procedendo anche ad una semplificazione di tipo espressivo". Dunque, come chiarito in tale documento, le previsioni dell'Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023 si pongono in sostanziale continuità con le previgenti disposizioni dell'art. 68 del d.lgs. 50/2016» (parere di funzione consultiva FC/25 del 15.05.2024). Continuano a valere, pertanto, i precedenti in ordine alla previgente normativa sia della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. IV, 25 Gennaio 2024 n. 813; Cons. St., sez. V, 8 Maggio 2023 n. 4624; Cons. St., sez. III, 7 Luglio 2021 n. 5169; Cons. St., sez. IV, 7 Giugno 2021 n. 4353; Cons. St., sez. III, 9 Febbraio 2021 n. 1225; Cons. St., sez. V, 25 marzo 2020, n. 2093; Cons. St., sez. V, 25 luglio 2019 n. 5258; Cons. St., sez. III, 3 agosto 2018 n. 4809; Cons. St., sez. III, 29 marzo 2018 n. 2013; Cons. St., sez. III, 2 marzo 2018 n. 1316; Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5426), che dell'Autorità (pareri di precontenzioso, delibera n. 233 del 11.05.2022; delibera n. 450 del 03.10.2023; delibera n. 216 del 09.03.2021; delibera n. 590 del 19.12.2023; per una disamina completa, vedasi parere FC/25, cit.);

VISTA la pronuncia del GA, che ha rappresentato che «in presenza quindi di una prestazione già definita dalla stazione appaltante nei suoi dettagli rispetto alla quale la legge di gara prevedeva esclusivamente un confronto competitivo basato sull'offerta del prezzo più basso – e relativamente alla quale, significativamente, la medesima legge di gara neppure menzionava la possibilità di prestazioni funzionalmente "equivalenti" a quanto ivi descritto – le eventuali difformità sostanziali del "prodotto" offerto rispetto a tali prescrizioni (...) venivano ad integrare un *aliud pro alio*, con conseguente esclusione dalla procedura" (Cons. St., sez. V, 8 maggio 2023 n. 4624);



CONSIDERATO che l’Autorità si è espressa sulla disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti sulle specifiche tecniche e sul principio di equivalenza, rappresentando, da un lato, che «il principio di equivalenza (di cui all’art. 79 e all’allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023) [...] – che, come noto, permea l’intera disciplina della contrattualistica pubblica ed è applicabile anche in assenza di espressi richiami nella *lex specialis* di gara – presuppone la corrispondenza da un punto di vista sostanziale tra i servizi o i prodotti offerti con le caratteristiche di un servizio o un prodotto richiesto dalla Stazione appaltante e indicato con determinate “specifiche tecniche”»; dall’altro, che «Tuttavia, tale principio non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della procedura, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l’unica idonea a soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente» (Delibera n. 320 del 3 luglio 2024); e inoltre che i requisiti minimi delle prestazioni o del bene previsti dalla *lex specialis* costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura perché il contratto deve garantire il minimo prestabilito, che individua l’essenza stessa della res richiesta, e le difformità dell’offerta tecnica legittimano l’esclusione e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto; precisando tuttavia che «tale assunto vale solo se la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime, sia perché espressamente definite come tali nella disciplina di gara, sia perché la descrizione che se ne fa nella *lex specialis* è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta» e che la difformità dei prodotti offerti, ritenuti un *aliud pro alio*, «non [è] superabile nemmeno facendo ricorso al principio di equivalenza in quanto non applicabile a una gara per la quale sia stato adottato il criterio del minor prezzo in cui difetta il presupposto della possibilità, per la stazione appaltante, di valutare discrezionalmente le caratteristiche oggettive e funzionali del prodotto (vd. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 08.05.2023 n. 4624)» (Parere n. 10 del 29 aprile 2024);

RILEVATO che dai documenti di gara, in atti, emerge che le clausole degli atti di gara hanno indicato chiaramente il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e le caratteristiche tecniche minime dei mezzi da noleggiare, tra cui quella in discussione, chieste a pena di esclusione, senza prevedere espressamente l’equivalenza ma ammettendo ulteriori eventuali specificità tecnico costruttive differenti, da valutarsi in sede di gara - non oggetto di valutazione ma vincolanti per l’offerente – relative solo alle peculiarità espressamente indicate nel capitolato, descritte in una breve relazione tecnica allegata all’offerta;

RILEVATO che il RUP ha ammesso la prova dell’equivalenza della specifica tecnica delle “sospensioni” sebbene la *lex specialis* prevedesse esclusivamente un confronto competitivo basato sull’offerta del prezzo più basso e non prevedesse la possibilità di offrire specifiche tecniche funzionalmente “equivalenti” a quelle ivi richieste, considerate una necessità “imprescindibile” dalla SA, in funzione delle caratteristiche peculiari delle strade da spazzare (con i mezzi da noleggiare) e alla luce dell’inidoneità dimostrata da mezzi di diversa tipologia, oggetto di precedenti forniture;

RILEVATO che dai documenti di gara emerge che il RUP a) ha svolto un’istruttoria articolata e approfondita sui mezzi offerti da Omnitech - analiticamente descritta nel “verbale di verifica documentazione prodotta” e nel verbale di gara del 20.08.2024 - che ha tenuto conto, oltre che della relazione tecnica descrittiva delle attrezzature dell’offerente, allegata all’offerta (richiamata, per quanto d’interesse, nel verbale di gara n. 3 del 20.08.2024), degli esiti del sopralluogo svolto per la verifica di un campione dei mezzi offerti - che ha evidenziato criticità su varie caratteristiche tecniche - e dei chiarimenti forniti dall’operatore sia in un incontro con il RUP, sia con una relazione al RUP, sulle



sospensioni offerte, per le quali permanevano le difformità rilevate con gli atti di gara; b) ha accertato, all'esito dell'istruttoria, la non rispondenza agli atti di gara delle caratteristiche tecniche delle sospensioni delle spazzatrici offerte, motivandola in dettaglio. Il RUP ha, inoltre, illustrato la ratio della specifica tecnica richiesta, «relativa al sistema autolivellante delle sospensioni anteriori delle spazzatrici», che è «un'esigenza che la Stazione Appaltante ha ritenuto imprescindibile proprio in funzione dello stato delle strade cittadine di Civitavecchia, caratterizzate da tratti in forte pendenza, dalla presenza di avvallamenti etc., già ampiamente verificato nel corso degli anni con autoveicoli di diversa tipologia, di precedenti forniture»;

RILEVATO, conseguentemente, che il giudizio finale di non conformità dei mezzi offerti dalla Omnitech alle caratteristiche tecniche minime richieste negli atti di gara, appare frutto di un'adeguata istruttoria del RUP e non affetto da vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità e di conseguenza l'operato della Stazione appaltante appare conforme alla normativa di settore e alla *lex specialis* di gara

Il Consiglio

limitatamente alle questioni esaminate, sulla base della documentazione in atti e alla luce delle motivazioni che precedono, ritiene che la condotta della SA non sia sindacabile dall'Autorità in quanto non appare manifestamente irragionevole, illogica, incongruente o viziata da palese travisamento dei fatti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 novembre 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente